

COPIA

CT 21766/2015 Avv. G. Palatiello

16/12/15
x



Avvocatura Generale dello Stato

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

RG 109/2015. C.I. Caringella Ud. 10.6.2015

Memoria di costituzione

nell'interesse dell'**Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 — n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,;

resistente

Contro

Comune di Senago rappr. e dif. come in atti;

ricorrente

FATTO

Con ricorso notificato il 15.5.2015, il Comune di Senago ha chiesto l'annullamento del Decreto VIA della Regione Lombardia n. 1829/2015 su Progetto della vasca di laminazione del torrente Seveso nel comune di Senago (MI-E-789) – Proponente: AIPO.

Il ricorso è infondato e dovrà, pertanto, essere respinto per le seguenti ragioni in punto di

Diritto

- 1- **Violazione art. 22 DLgs 152/2006** - [*lo studio di impatto ambientale (e il decreto VIA) non conterrebbe la “descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”*].

La relazione istruttoria rimanda ai contenuti della documentazione allegata al progetto. Un corposo documento specifico descrive le diverse alternative prese in esame fin dal 2011 dallo Studio di Fattibilità antecedente al Progetto preliminare (riportate all'interno dell'Elaborato progettuale A-2 *Relazione alternative*) così come le proposte presentate dai Comuni coinvolti. Il Comune di Senago, al quale era stato inviato lo studio allo scopo di presentare osservazioni, ha preferito non dar seguito a tale opportunità, così come alla richiesta di incontrare i cittadini. Anche la relazione generale ha un capitolo 8 che riguarda gli effetti della vasca sulla risoluzione delle esondazioni a Milano. Va osservato che lo stesso Comune di Senago, nel suo parere reso in Conferenza di servizi, esprime una sua “contro proposta” che comunque riguarda la realizzazione di una vasca di laminazione, seppure di dimensioni ridotte di $\frac{1}{4}$ rispetto al volume definito (comunque in riduzione) dalla VIA. Ancora, la stessa documentazione tecnica di parte del Comune di Senago (relazione intermedia della università di Pavia) riconferma esattamente lo schema generale e particolare delle opere (vasca a Senago e Paderno Dugnano, adeguamento del canale scolmatore, riduzione del volume della vasca di Senago), tutte previste dal progetto o prescritte dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

Nel dettaglio:

L'opzione zero, ovvero la non realizzazione dell'opera, non è perseguibile poiché comporterebbe il mantenersi delle attuali esondazioni del t. Seveso, eventualità non perseguibile. Tale indicazione è contenuta anche nella relazione istruttoria allegata al decreto di VIA, pag. 9. Nel ricorso pare emergere che l'opzione zero sia in realtà intesa come alternativa alla soluzione progettuale individuata (Vasca di laminazione a Senago) e cioè come ad esempio realizzare la vasca ma su un altro territorio comunale, oppure migliorare la qualità delle acque per inviare tutte le portate al Ticino, ovvero applicare principi di resilienza dei territori per limitare le portate. Tutte queste opzioni palesemente non hanno gli stessi effetti nei tempi, nei modi e nei costi cui giunge l'opera in progetto.

Per quanto riguarda i principi di resilienza dei territori, consistenti in strategie di "Drenaggio urbano sostenibile" e di "Invarianza idraulica" certamente da perseguire per evitare ulteriori aggravamenti delle attuali criticità (come previsto da apposito ddl della Regione Lombardia), il dettagliato Studio integrativo effettuato da AIPO nel 2011 e fin da allora pubblicato nel sito regionale ha dimostrato come l'auspicata adozione delle suddette strategie determinerà consistenti effetti benefici in termini di maggiore resilienza (minori allagamenti) all'interno delle aree urbane dei Comuni situati lungo l'asta più urbanizzata del Seveso da Lentate sul Seveso verso valle, ma non porterà invece a significativi benefici in termini di riduzione dei deflussi di piena del Seveso che resteranno comunque incompatibili, ove non si realizzassero le previste laminazioni, con le sue attuali vincolate capacità di deflusso.

1bis - *Non corrisponde al vero la conclusione cui giunge la v.i.a. quando sostiene che gli 8 invasi dell'ipotesi alternativa [nell'alto bacino del Seveso, area Canturina – Comasca – n.d.r.] non possono sostituire i quattro di sistema ma eventualmente contribuire ad una rimodulazione ed ottimizzazione degli stessi.*

Si osserva nel ricorso – proprio laddove esso denuncia “palesi travisamenti del presupposto” [pag. 5, secondo capoverso] – un'evidente incomprensione del progetto complessivo di risanamento idraulico del bacino, che porta di fatto il ricorrente a propugnare, per esempio, lo “spostamento” nel bacino di monte di volumi di laminazione (i 1.950.000 m³ citati) che sono generati da precipitazioni che interessano il settore di valle .

Il corso d'acqua trasporta le acque che gli arrivano dal proprio territorio scolante e che formano i volumi d'acqua che scorrono nel suo alveo. Tali volumi aumentano sempre più mano a mano che ci si allontana dalla sorgente del corso d'acqua. Non ha pertanto senso realizzare grandi volumi di laminazione nella parte alta del bacino, poiché lì il corso d'acqua non trasporta ancora tali volumi. Questa palese carenza concettuale mina tutto il castello che regge il punto 1 del ricorso.

Laddove il ricorso sostiene che il SIA si sia soffermato solo all'analisi di 8 alternative nel parte di monte del bacino, tralascia il confronto effettuato su ulteriori 9 alternative di ubicazione della vasca in progetto (come già richiamato nel punto 1) dal cui confronto è emersa la prevalenza della scelta progettuale effettuata (cfr. pag. 8 della relazione istruttoria di VIA).

1 ter - *La v.i.a. ha totalmente trascurato di esaminare i contenuti del parere e delle proposte del Comune di Senago, se non con una clausola di stile nel par. 4.3.*

Nel cap. 2 della relazione istruttoria e nelle considerazioni conclusive al par. 5.1 sono esposte – sinteticamente ma con rimando agli approfondimenti contenuti nello s.i.a. e nel complesso della documentazione depositata dal proponente – lo stato attuale e le criticità presenti nel bacino idrografico del Seveso, i fabbisogni che ne derivano per la protezione dei centri abitati e della popolazione dalle piene ricorrenti, gli studi e i progetti pregressi, le motivazioni a sostegno della scelta progettuale effettuata.

E' richiamato anche il ruolo degli esistenti canale scolmatore di nord-ovest (CSNO) e canale deviatore di Olona, il cui utilizzo coordinato come recettori dei deflussi di piena "laminati" consente di smaltire tali portate nel più ampio bacino del Lambro (naturale ricettore del Seveso), senza la loro deviazione nel fiume Ticino [salvo al verificarsi di eventi del tutto straordinari]. In sostanza solo con l'adozione delle previste laminazioni si consegue il soddisfacimento dell'obbligo, previsto dall'Autorità di bacino del F. Po, di trattenere e poi smaltire le piene del Seveso mantenendole nel proprio bacino naturale di appartenenza (il bacino del Lambro) ed evitando così deviazioni di parti delle stesse nel Ticino.

In tale contesto è motivata anche la scelta localizzativa, che deriva anche – ma non solo - dalla necessità e opportunità di intercettare nelle vasche di Senago anche le piene dei torrenti Garbogera e Pudiga.

Pertanto, le osservazioni / proposte del Comune di Senago trovano specifica risposta nei citati passaggi della relazione istruttoria, in modo sostanziale e non limitato a mera "clausola di stile".

Quanto infine affermato nel ricorso del Comune relativamente alla presunta dimostrazione della inidoneità dell'opera a raggiungere gli scopi voluti, si ricorda che il SIA ed il progetto dell'opera dichiarano di per se che la sola realizzazione di tutto il sistema delle vasche di laminazione del Seveso porterà alla completa messa in sicurezza dei territori esondati, e che la vasca di Senago è parte di questo sistema. Quindi gli obiettivi dell'opera specifica sono pienamente raggiunti nell'ottica di sistema complessivo. E' chiaramente dichiarato nel SIA che la sola realizzazione della vasca di Senago non risolverà tutti i problemi di esondazione ma solo una quota parte di questi, chiaramente definiti negli elaborati progettuali. Le presunte soluzioni alternative proposte nel parere comunale, non sono state controdedotte specificamente in quanto basate su

dati non congrui con la realtà e mirate a raggiungere obiettivi diversi da quelli del progetto in esame (es. laminazioni dei soli torrenti Garbogera e Pudiga).

2 - Violazione art. 5 DLgs 152/2006: carenza istruttoria sui sedimenti

Il capitolo 10 della relazione generale del progetto (che richiama i risultati dei monitoraggi appositamente eseguiti nel corso delle attività progettuali e dettagliatamente esposti nell'Atto - Elaborato n. A.4.2 del progetto) è interamente dedicato alle caratteristiche qualitative dei corsi d'acqua coinvolti e dei loro sedimenti sia nelle fasi di tempo asciutto che nel corso delle piene. Occorre ricordare come allo stato attuale, in assenza di qualsiasi opera di laminazione delle piene ubicata sul torrente Seveso, la valutazione quali-quantitativa esatta dei sedimenti che si depositerebbero in vasca nel caso delle piene deriva al momento dai suddetti monitoraggi e dai rilievi effettuati sulle acque e sedimenti esondati nelle aree milanesi allagate. E le analisi oggi disponibili evidenziano per i sedimenti depositati dalle alluvioni del Seveso caratteristiche di non tossicità e non pericolosità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

In ogni caso, questi dati non sono stati assunti né dai progettisti né dall'autorità competente per la v.i.a. come definitivi, tant'è che il decreto di pronuncia, sulla base delle risultanze istruttorie [par. 3.1] prescrive che la modalità di gestione dei sedimenti sia supportata da una specifica caratterizzazione qualitativa a seguito degli eventi di piena, all'interno di un piano di manutenzione e in modo coordinato con il piano di monitoraggio ambientale (PMA) [v. le voci e) e da n) a p) del quadro delle prescrizioni – par. 5.3 della relazione istruttoria].

Va comunque richiamato che – per le modalità stesse di formazione e propagazione delle portate di piena e per il “funzionamento” delle vasche di laminazione – i volumi invasati derivano essenzialmente da flussi che hanno già considerevolmente diluito la massa inquinante che affluisce al corso d'acqua

dagli scaricatori di piena delle reti fognarie, cosicché una quota rilevante di tale massa è transitata verso valle prima dell'inizio della fase di invaso delle vasche, come esplicitamente indicato nella Relazione del progetto sulla qualità delle acque e dei sedimenti del CSNO (Atto n. A. 4.2, par 6.4) in cui si riportano i risultati dei monitoraggi che dimostrano tale effetto di diluizione.

Di conseguenza, poiché è oggettivamente “difficile fare una stima sulla dinamica di sedimentazione all'interno delle vasche”, le affermazioni del ricorrente circa la frequenza di rimozione dei sedimenti e la loro – data per certa – pericolosità, risultano apodittiche e non supportate dal dato di esperienza.

Viceversa, il decreto di v.i.a. pone le basi - anche con riferimento ad un implicito principio di precauzione - per una gestione dei sedimenti calibrata sulla base del dato reale di qualità dei sedimenti, proprio attraverso i due strumenti sopra richiamati (piano di manutenzione e monitoraggio ambientale).

In merito alla contestata inattendibilità delle analisi dei sedimenti in quanto condotte sulla frazione fine e non sulle classi granulometriche superiori a 2 mm, si evidenzia come l'attenzione dei monitoraggi effettuati sia stata doverosamente focalizzata sul sedimento fine vista l'affinità dei metalli pesanti e di altri inquinanti per i materiali a granulometria fine ricchi in sostanza organica che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche e granulometriche, favoriscono la ritenzione e l'accumulo di sostanze potenzialmente tossiche. Mentre tale ritenzioni ed accumuli sono di minore importanza per le frazioni granulometriche più grossolane.

In ogni caso i successivi e prescritti monitoraggi ambientali (v. punto 7b) consentiranno di acquisire migliori conoscenze e soprattutto consentiranno di calibrare le attività di manutenzione e gestione delle vasche.

3 - Violazione art. 5 DLgs 152/2006; carenza istruttoria su:

A – impatto paesaggistico

B – vegetazione e fauna

C – rete ecologica e biodiversità

In Lombardia non si applica il d.p.c.m. 12 dicembre 2005 relativo alla "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42" in quanto, a seguito di accordo siglato tra Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 4 agosto 2006, la documentazione a corredo delle domande di autorizzazione paesaggistica è quella stabilita dalla D.G.R. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011.

Ciò premesso, nella relazione istruttoria la componente paesaggio e quelle naturalistiche sono state trattate e valutate unitariamente.

Nel par. 3.4, al quale si rimanda, viene dato conto di come il progetto e lo s.i.a. abbiano affrontato il tema dell'inserimento nel contesto territoriale e ambientale.

Il ricorso enfatizza i presunti danni alle componenti in esame descrivendo un ambiente "inserito in area naturale protetta, in prossimità di siti della Rete natura 2000 e di un importante corridoio della rete ecologica regionale (RER)", dipingendo un contesto di straordinario valore ambientale e naturalistico.

Tuttavia l'ambito interessato dal progetto - che nella procedura di v.i.a. è stato considerato nella sua concretezza e non in una visione tanto idilliaca quanto astratta - pur ricadendo all'interno di un corridoio ecologico primario, coincidente con il Parco delle Groane, è un vasto prato che non presenta fattori naturalistici, emergenze floristiche o faunistiche rilevanti o comunque tali da conferirgli particolare valore ambientale o dettarne la salvaguardia assoluta.

Ciò, ovviamente, non toglie che si possa e si debba puntare a non compromettere ma, anzi possibilmente migliorare lo stato complessivo dei luoghi in termini di valenza ambientale. Sotto questo profilo, si ribadisce che i previsti interventi di mitigazione e inserimento ambientale delle opere in

progetto sono tali da perseguire questo scopo, attraverso la formazione - sia all'interno che al contorno delle vasche di laminazione - di ambienti il cui livello di biodiversità è potenzialmente superiore, e certo non inferiore, a quello dell'attuale prato.

Le stesse considerazioni valgono in rapporto al corridoio ecologico citato e alla RER.

In ogni caso, la pronuncia di compatibilità ambientale ha esplicitamente previsto la possibilità - in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto - di affinare, sviluppare e integrare gli interventi di mitigazione e inserimento ambientale, ivi compresi quelli volti alla fruizione pubblica dell'area, in raccordo con il Comune e l'Ente gestore del Parco delle Groane.

Tale raccordo è stato infatti successivamente svolto con il Parco delle Groane ed ha portato ad un incremento della valenza ambientale del progetto.

Nel ricorso si fa infine riferimento agli aspetti fruitivi e ricreativi degli ambiti in progetto negando il raggiungimento di tali scopi a causa dei dislivelli esistenti tra i percorsi fruitivi lungo i cigli ed i fondi vasca (punto 3A del ricorso). In realtà, come ben argomentato nella relazione istruttoria della VIA (Paragrafo 3.4, quinto capoverso - pag. 19) il raccordo tra i cigli delle vasche ove sono ubicati i percorsi fruitivi ed il fondo delle stesse è un raccordo dolce con sistemazioni "verdi" a gradoni e inclinazioni delle sponde complessivamente di 20 gradi. Non esiste quindi alcuna scarpata morfologica paragonabile ad un "crinale affacciato su fronti di scavo profondi l'equivalente di un palazzo di almeno 5 piani" come palesato nel ricorso.

4 - Violazione art. 5 DLgs 152/2006; carenza istruttoria su:

A – suolo e sottosuolo

B – interazione con la falda

Con riferimento al suolo :

l'opera di laminazione, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 37 della l.r. 14/1998, è in deroga alle previsioni del Piano Cave, e pertanto l'opera non è realizzata in uno degli ambiti individuati dal Piano Cave, oggetto del Piano stesso.

Con riferimento al non rispetto dell'art. 30 del piano cave della Provincia di Milano, si fa presente che il piano stesso non esclude la realizzazione di cave sotto falda (art. 31), che sono consentite rispettando i parametri ivi riportati.

Con riferimento all'interazione con la falda:

Nel punto 4 (lett.B) del ricorso viene esposta una trattazione, che prosegue poi nel punto 5 (lett. A), sulla struttura idrogeologica dell'area di progetto e sull'andamento del livello della falda, sulla vulnerabilità dell'acquifero, sulla tenuta del sistema di impermeabilizzazione, sull'efficienza delle valvole a clapet, sul sistema di svuotamento delle vasche e sulla ipotesi di bacino di fitodepurazione in fregio al torrente Pudiga, il tutto al fine di contestare in toto la validità delle soluzioni progettuali adottate.

In proposito, va osservato che gli studi specialistici di settore a supporto del progetto e lo s.i.a. trattano ampiamente e approfonditamente gli aspetti sollevati, fornendo le specifiche risposte ai temi e alle preoccupazioni sollevate.

La relazione istruttoria dà conto delle valutazioni operate nel merito, anche alla luce delle osservazioni espresse dagli Enti territoriali in fase istruttoria.

Sulla base delle considerazioni istruttorie di merito [par. 3.1.], la pronuncia di compatibilità ambientale prescrive innanzitutto l'innalzamento del fondo delle vasche (settori II e III), cosa di cui il ricorso non tiene conto nonostante il rilievo che tale prescrizione assume. Ne discende, tra l'altro, che le rimostranze del ricorrente riguardo alle presunte criticità durante la fase di svuotamento delle vasche [rimostranze già intrinsecamente errate, in quanto non tengono conto

che la velocità / portata di svuotamento può essere opportunamente regolata] perdono totalmente di consistenza.

Il progetto è pensato in modo che possa “convivere” con livelli di falda superiori al fondo dell’invaso. L’innalzamento del fondo delle vasche richiesto in sede di pronuncia di compatibilità ambientale non ha lo scopo di escludere l’interferenza tra la vasca e la falda ma di avere una minore interferenza tra le due, come riportato nella relazione istruttoria allegata al decreto di via, pag. 16. In riferimento al medesimo tema, va comunque sottolineato che la compatibilità dell’opera in relazione al livello di falda è assicurata dal fatto che non è possibile alcuna immissione della acque invasate nella falda freatica, mentre è possibile il contrario a mezzo delle valvole a clapet. Quindi non è possibile alcuna fuoriuscita verso la falda delle acque di Seveso, Garbogera e Pudiga invasate nella vasca di Senago.

Circa la riduzione utile del volume delle vasche a seguito della eventuale presenza di acque di falda sul fondo, la relazione istruttoria evidenzia che tale volume è destinato a tornare ad essere disponibile non appena si abbia un abbassamento del livello freatico che per sua caratteristica intrinseca è destinato ad oscillare nel tempo in funzione delle precipitazioni annue. In proposito si segnala che nel 2013 la falda era a quota di circa 145 m s.m., quindi al di sotto del fondo vasca di progetto di 149 m s.m., e che il 2014 è stato un anno straordinariamente piovoso, decisamente al di sopra della media annua per le aree in parola.

Le altre questioni trovano riscontro nelle prescrizioni relative al piano di manutenzione e al Piano di Monitoraggio Ambientale.

Le altre questioni sollevate ed inerenti alla capacità di tenuta del sistema di impermeabilizzazione appaiono assolutamente strumentali in quanto le scelte progettuali sono effettuate sulla base di un consolidato background tecnico che ha sperimentato con successo le tipologie di opere proposte. In ogni caso è previsto il sistema di monitoraggio della falda tramite piezometri che consentirà di verificare e controllare la reale tenuta del sistema progettato.

5 - Violazione art. 5 DLgs 152/2006; carenza istruttoria su:

A –acque

B – mobilità e traffico

C – aria

D – rumore

A. Acque

Il ricorso riprende nel punto 5 [lett. A] elementi già esposti nel punto 4, e rispetto ai quali si è già controdedotto sopra trattando di sedimenti e qualità delle acque.

Riguardo a quest'ultimo aspetto – certamente problematico in tutta l'area metropolitana - è però opportuno richiamare due punti fondamentali riassunti nelle considerazioni conclusive della relazione istruttoria [par. 5.1], e cioè:

✓ il progetto è organicamente collocato, a livello del sottobacino del Seveso, in un quadro previsionale e programmatico che prevede una articolata serie di interventi di risanamento - con forte valenza di protezione dei centri abitati nell'area metropolitana milanese e nel territorio a nord-nordovest - distribuiti e dimensionati sulla base di una dettagliata conoscenza dell'assetto idrogeologico, idrologico e idraulico del territorio interessato;

✓ l'intervento prospettato non può, per sua natura, intervenire sensibilmente sulla qualità delle acque del fiume e dei suoi affluenti, che sono oggetto di specifici interventi di risanamento, con i quali questo progetto non confligge.

Quanto al bacino di fitodepurazione - che ha carattere dimostrativo / didattico e non di trattamento delle acque del Pudiga - la pronuncia prevede esplicitamente che esso possa essere stralciato dal progetto, in accoglimento della proposta del Comune; tale decisione risulta, peraltro, essere già stata approvata ad oggi in sede di Conferenza dei Servizi .

B. Mobilità e traffico

La questione del traffico indotto dal progetto è affrontata insieme alle componenti atmosfera e rumore, dato che i tre temi sono strettamente connessi e rilevanti solo nella fase di costruzione e approntamento delle vasche di laminazione.

Il flusso di traffico indotto negli orari di lavoro in tale fase [dunque, si ribadisce, con effetto temporaneo e non permanente] è stimato e valutato nello s.i.a.. Il suo valore non è tale da incidere significativamente sul flusso transitante sulla rete provinciale interessata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso e smentito dai numeri riportati nello stesso rapportati al flusso generato dal cantiere.

Si veda inoltre la specifica prescrizione contenuta nella pronuncia di compatibilità ambientale circa il piano della cantierizzazione [par. 5.3, lett. c)].

C. - D. Aria - Rumore

Riguardo alle componenti atmosfera e rumore si rimanda a quanto contenuto nella relazione istruttoria - che tiene conto delle concrete caratteristiche del progetto e delle lavorazioni previste per la sua realizzazione - e alle articolate prescrizioni relative alla fase di cantiere [par. 5.3, lett. f) della relazione istruttoria].

6 - Violazione di:

- **DGR 1266-2014 (linee guida per la componente salute pubblica degli SIA)**
- **DGR 3018/2012 (linee guida per la autorizzazione delle emissioni gassose delle attività ad impatto odorigeno).**

Nella relazione sono riportate le conclusioni istruttorie relativamente alla componente salute pubblica, evidenziando che esse discendono dalle valutazioni circa gli elementi che significativamente possono incidere su tale componente [permanenza dell'acqua nelle vasche, deposito dei sedimenti e loro qualità], ponendo anche l'accento sulla possibile proliferazione di insetti [che, peraltro, non è prerogativa della vasca di laminazione ma è caratteristica di ogni ambiente rurale interessato da corsi d'acqua fiancheggiati da vegetazione riparia, come è il contesto territoriale in argomento].

La d.g.r. X/1266/2014 definisce linee guida per la redazione del capitolo "salute pubblica" negli studi d'impatto ambientale, ed è quindi rivolta agli estensori degli s.i.a. in modo che questi forniscano tutti gli elementi necessari ai "valutatori" in sede istruttoria. Tali linee guida hanno validità generale, e la loro applicazione va calibrata in riferimento alle caratteristiche specifiche del progetto cui si riferisce lo s.i.a..

La d.g.r. non prevede quindi specifiche procedure di valutazione né modalità operative da attuarsi durante l'istruttoria di v.i.a.. In istruttoria è compito della Commissione tecnica regionale valutare se gli elementi forniti soddisfano la necessità di comprendere adeguatamente gli effetti del progetto sulla componente in questione.

Ciò è stato fatto anche nel caso in esame, e le conclusioni istruttorie portano ad evidenziare come punti di attenzione la fase di cantiere e – in fase di gestione delle vasche - il controllo della qualità dei sedimenti e il contrasto alla proliferazione e degli insetti, ponendo specifiche e chiare prescrizioni [v. lett.g) e lett. da i) ad l) del quadro delle prescrizioni].

Va poi tenuto presente che i dati derivanti dalle attività di monitoraggio (PMA) potranno eventualmente portare a modifiche o affinamenti nella gestione dell'opera.

Quanto all'applicazione della d.g.r. n. IX/3018/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", essa - come specificato nel campo di applicazione - è stata sviluppata principalmente per attività soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), ossia attività di carattere industriale o attività di gestione rifiuti, nell'ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi. Le linee guida possono altresì applicarsi ai procedimenti di v.i.a. ma trovano la loro naturale ed efficace applicazione nelle attività di cui sopra e con potenziali problemi di molestie olfattive.

L'approccio indicato nelle linee guida, in particolare per quanto concerne gli impianti nuovi (quindi in fase di progettazione), è basato infatti sulla predisposizione di modelli finalizzati a determinare le ricadute - in termini di unità odorimetriche - delle emissioni odorigene sul territorio; tale metodo trova una efficace applicazione alle attività industriali e di gestione rifiuti caratterizzate da emissioni per lo più convogliate e di cui siano noti, da esperienze reali o da letteratura, valori di emissioni odorigene da utilizzare nell'implementazione del modello.

Per il progetto in questione l'emissione di odore sarebbe estremamente complessa da rappresentare in un modello, sia a per via della configurazione della stessa, non trattandosi di una emissione convogliata, sia per via della mancanza di dati significativi relativi alle emissioni di odori provenienti da opere di questo tipo, necessari alla implementazione del modello.

Va inoltre rilevato che l'obiettivo principale delle suddette linee guida è la caratterizzazione delle emissioni odorigene al fine di valutarne possibili impatti sul territorio circostante: ribadita la complessa e in ogni caso, poco efficace

applicazione dei metodi proposti al caso in questione, si rileva come gli aspetti in merito al possibile sviluppo di odori sono comunque stati valutati nello s.i.a. in relazione alla gestione dei sedimenti. Essi saranno poi oggetto di specifica attività di monitoraggio al fine di valutarne l'eventuale effettiva entità, essendo questa strettamente legata alle caratteristiche chimico fisiche dei sedimenti stessi.

7 - Violazione di art. 22 d.lg.s. 152/2006 (carenza istruttoria) in quanto:

- manca il piano di manutenzione

Riguardo al piano di manutenzione, il punto 7 del ricorso contiene una citazione incompleta e perciò fuorviante della relazione istruttoria. E' opportuno riportare qui il passaggio completo [v. par. 3.8]:

"Il progetto definitivo sottoposto a v.i.a. non comprende un vero e proprio piano di manutenzione [anche se le linee generali sono già espone nella documentazione depositata], essendo questo un atto che deve necessariamente corredare il progetto esecutivo, nel quale si dovrà tener conto delle osservazioni e prescrizioni avanzate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale e di approvazione del definitivo.

Il piano di manutenzione dovrà essere calibrato su tali scelte definitive, primariamente quelle riguardanti la profondità del fondo dei settori II e III, la conferma o meno dei laghetti permanenti, la presenza e le caratteristiche del sistema di fruizione, ecc. [v. nelle considerazioni conclusive al cap. 5].

Nel progetto definitivo è invece inclusa, come prescritto, la stima dei costi di manutenzione [v. documento A.6.6] definita in coerenza con le scelte contenute nel progetto.

Data l'importanza che riveste una corretta manutenzione delle vasche - come emerge anche dalle osservazioni presentate - il piano di manutenzione deve

essere elaborato a cura del proponente contestualmente al progetto esecutivo e in modo coordinato con il piano operativo di gestione dell'opera idraulica e con il piano di monitoraggio ambientale (essendo prevedibile la sovrapposizione di alcune delle relative attività).

Qualora si opti per un appalto integrato, il piano di manutenzione dovrà essere elaborato a cura del proponente e posto a base dell'appalto, in modo da contenere tutte le necessarie prescrizioni e specifiche di pubblico interesse”.

Segue nel testo l'elenco dei contenuti del piano di manutenzione, che sono poi richiamati esplicitamente e quindi codificati nel quadro prescrittivo della pronuncia [lett. e) delle prescrizioni].

Come si vede, quindi, non vi è alcuna “elusione della normativa” né “difetto di istruttoria”.

7bis - Violazione di art. 22 d.l.g.s. 152/2006 (carenza istruttoria) in quanto:

- il monitoraggio dell'opera viene rinviato a fasi successive

Il piano di monitoraggio ambientale è trattato dal cap. 7 dello s.i.a. e il tema è valutato nella relazione istruttoria.

Anche su questo punto le argomentazioni del ricorso appaiono sbrigative, pretestuose, connotate da un approccio meramente burocratico e per nulla attento alle caratteristiche peculiari del progetto in argomento e alla concreta realtà dell'ambito interessato.

Pertanto, anche qui è opportuno richiamare alcuni passaggi della relazione istruttoria [par. 3.9]. Innanzitutto *“nello s.i.a. sono contenute le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio ambientale (PMA), che si propone di focalizzare specificamente sulla componente ambiente idrico e, in particolare, sulle acque sotterranee, prevedendo un sistema di piezometri*

attraverso il quale verificare i livelli della falda e analizzare i principali parametri chimico fisici sia naturali che di eventuale contaminazione”.

Vengono quindi proposte specifiche azioni di monitoraggio della componente faunistica, in ragione della collocazione dell'intervento nell'area del Parco regionale delle Groane e, per la sola durata del cantiere, la predisposizione di centraline fisse e mobili per la raccolta di dati sull'inquinamento dell'aria.

Tuttavia, l'aspetto fondamentale che il ricorrente non coglie è che *“date le caratteristiche e le funzioni assegnate all'opera in progetto, il PMA – e in particolare la fase post operam - assume caratteri specifici e particolari, non assimilabili a quelli di una infrastruttura lineare o di un impianto produttivo, posto che:*

- la realizzazione del sistema di laminazione in progetto modifica significativamente la morfologia delle superfici impegnate, e tende a costituire nuovi ecosistemi le cui funzioni possono però essere alterate durante gli eventi di piena che attivano la laminazione stessa;*
- la fase di esercizio dell'area di laminazione è fortemente discontinua, limitata a brevi periodi, con frequenza definibile solo in termini di probabilità in quanto legata ai tempi di ritorno degli eventi di piena che, peraltro e come è ben noto, non hanno tutti le stesse dimensioni in termini di durata e portate al colmo, e perciò potranno impegnare uno o più dei settori d'invaso”.*

Perciò l'affinamento operativo del PMA dovrà tener conto *“dell'effettivo interessamento delle diverse componenti e fattori ambientali nelle fasi di corso d'opera e post operam, tralasciando quelle attività che non sono in grado di fornire un significativo valore aggiunto in termini di verifica degli effetti del progetto in argomento”.*

“In fase di esercizio, occorre prevedere un monitoraggio dell’ecosistema instauratosi all’interno degli invasi, orientato a verificare gli effetti di eventi significativi di piena e degli eventuali interventi di rimozione del materiale depositato, anche con riferimento a quanto richiesto al par. 3.4 in ordine alle compensazioni inerenti le funzioni ambientali svolte dal suolo.

Contestualmente al termine degli eventi di piena e dello svaso è opportuno prevedere specifici controlli sulla quantità e, qualora sia necessaria la loro rimozione, la qualità dei depositi di fondo, in modo coordinato con quanto previsto dal disciplinare di gestione / piano di manutenzione del sistema.

Si dovrà anche valutare la significatività di indagini sulla qualità delle acque in fase di piena, eventualmente prevedendo l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo”.

Segue nel testo una specifica dei contenuti del PMA riguardo ai parametri da analizzare e alle frequenze di campionamento in particolare per le componenti ambiente idrico e atmosfera.

Il tutto è poi richiamato esplicitamente e quindi codificato nel quadro prescrittivo della pronuncia [lett. da n) a q) delle prescrizioni].

Si sottolinea inoltre che il PMA dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Autorità competente per la v.i.a.

In definitiva, anche sotto questo aspetto non solo non vi è alcuna “elusione della normativa” né “difetto di istruttoria”, ma l’istruttoria si è spinta - doverosamente - a valutare e prescrivere azioni coerenti con il quadro progettuale, territoriale e ambientale coinvolto dal progetto.

8 - Violazione art. 5 DLgs 152/2006 (carezza istruttoria) in quanto:

- manca il piano di utilizzo del materiale di scavo previsto dall’art. 5 del DM 161/2012

Posto che il volume di terre in esubero dovrà essere allontanato dall'area di cantiere, si pongono concretamente - e non in astratto - due strade. Una è costituita dallo smaltimento o recupero come rifiuto e, in questo caso, esso dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152/2006, come richiamato nella relazione istruttoria e nel dispositivo del decreto di pronuncia.

L'altra strada è quella del riutilizzo del materiale, ed è quella che intende percorrere il proponente AIPO, laddove prevede che tale volume in esubero sia allontanato dall'area di cantiere a completa cura e spese dell'impresa appaltatrice alla quale verrà ceduto a titolo definitivo, previa procedura di gara ai sensi di legge, ed a fronte della realizzazione, da parte dell'impresa stessa, di lavori in compensazione.

E' evidente che questa scelta discende da una duplice esigenza, che vale la pena richiamare dato che il ricorrente mostra di non averla colta.

Sul piano ambientale occorre non "sprecare" del materiale inerte di buona qualità, consentendo di limitare il prelievo di materiale "nuovo" da cava; sotto il profilo della buona gestione dei fondi pubblici, il valore del materiale consente all'appaltatore di "scontare" il costo dell'opera pubblica da realizzare.

Ciò precisato e richiamato, il riutilizzo del materiale comporta la redazione dello specifico piano previsto dall'art. 5 del d.m. 161/2012.

La relazione istruttoria dà atto che nel progetto definitivo sottoposto a v.i.a. sono delineate correttamente le operazioni e le informazioni da fornire per la predisposizione del Piano di utilizzo [PdU] delle terre e rocce da scavo previsto dal d.m. richiamato.

E' evidente tuttavia che la redazione del piano adeguatamente dettagliato richiede la definizione, quantomeno, dei siti di utilizzo e di quelli provvisori di stoccaggio, nonché dei processi industriali di impiego di tali materiali, ecc., e che

queste informazioni possono essere fornite solo dall'appaltatore una volta individuato, e non da AIPO che [a parte l'ovvia considerazione che, una volta aggiudicato l'appalto, non avrà più la disponibilità del materiale] se lo facesse prefigurerebbe già in qualche modo l'esito della gara stessa d'appalto, in violazione dei principi di concorrenza e libero mercato nonché del d.lgs. 163/2006.

E' evidente che l'interpretazione dell'art. 5 del d.m. 161/2012, nella parte in cui dispone che "l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale" , come obbligo di approvare il PdU definitivo prima della pronuncia, porta ad evidenziare la contraddizione normativa e procedurale sopra esposta.

Perciò si è preso atto concretamente che non risultava possibile in fase di v.i.a. definire il PdU, se non nei termini generali esposti nella documentazione depositata, disponendo che il piano venga predisposto a cura dell'aggiudicatario che avrà la disponibilità degli inerti, il quale dovrà sottoporlo all'approvazione dell'Autorità competente per la v.i.a..

E' comunque richiamato esplicitamente nel decreto di pronuncia che sino all'approvazione del PdU ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006.

E' bene precisare che la pronuncia di compatibilità ha valutato come compatibile anche l'eventuale smaltimento come rifiuto, ferme restando le considerazioni circa l'utilità di addivenire all'approvazione di un PdU.

9 - Violazione art. 25 LR 14/1998:

- **carenza istruttoria in quanto il quadro economico di progetto non comprende i diritti di escavazione da versare al comune**

La materia non appare oggetto della competenza VIA, infatti il riferimento normativo è alla legge sulle cave. Lo specifico punto coinvolge eventualmente il quadro economico del progetto e non riguarda quindi la valutazione di impatto ambientale.

Si evidenzia in ogni caso che nella l.r. 14/98 la necessità di rispettare l'art. 25 è richiamata in tutte le fattispecie di opere, diverse da quelle specifiche del Piano Cave, che sono soggette ai vincoli di tale articolo. Si vedano ad es. gli artt. 35, 38, 39. Tale richiamo non è invece presente nell'art. 37, in cui ricadono le opere di laminazione; tale mancato richiamo fa sì che art. 25 non debba essere applicato.

10 - Violazione di

- **Art. 3 LR n. 5/2010**
- **Art. 6 comma 1, RR 5/2011**

in quanto manca il coordinamento finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo.

Si ritiene che tale coordinamento debba e possa realizzarsi in sede di progettazione esecutiva, con il necessario coinvolgimento degli enti preposti alle autorizzazioni richiamate. In ogni caso, gli adempimenti richiesti non attengono certo alla procedura di V.I.A impugnata.

Per quanto sopra, con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed eccezione, si formulano le seguenti

Conclusioni

“Piaccia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, *contrariis reiectis*, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e nel merito infondato; con condanna alle spese di lite, diritti, onorari e delle spese prenotate a campione.”

Roma, 8.6.2015.

Giovanni Palatiello

Avvocato dello Stato



AVVOCATO DELLO STATO

Giovanni Palatiello

